

## ***Omissis***

### **Svolgimento del processo.**

Con ricorso depositato il 22 giugno 2002 l'avv. S.D.M. proponeva opposizione nei confronti della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, nonché dell'E. spa, concessionario del servizio della riscossione, avverso la cartella esattoriale recante il n. 100/2002/200221021/85/000 notificata il 14 maggio 2002 con la quale quest'ultima società aveva chiesto, per conto della predetta cassa, il pagamento della somma di euro 4.477,66 per omesso versamento di contributi per anni dal 1999 al 2002 e diritti di notifica. In particolare –premessi che la giunta esecutiva della cassa aveva, con delibera del 2 marzo 2001, disposto la sua iscrizione a decorrere dall'anno 1999 sul presupposto che egli aveva superato il livello minimo reddituale- l'opponente faceva rilevare che nel proprio relativo reddito agli anni 1999/2000 erano compresi gli emolumenti corrispostogli (lire 24 milioni annui) dalla G. spa quale componente del consiglio di amministrazione, i quali non costituivano reddito professionale, non erano assoggettabili al contributo dovuto alla cassa e non potevano essere considerati ai fini del calcolo del livello reddituale derivante dall'esercizio dell'attività di avvocato.

Aggiungeva di aver proposto ricorso amministrativo avverso la citata delibera respinto dal consiglio di amministrazione della Cassa opposta nella seduta del 31 maggio 2002.

Chiedeva pertanto all'adito giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di voler –previa sospensione dell'esecutiva della cartella esattoriale sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge – accogliere nel merito la proposta opposizione e riconosciuto il diritto dell'opponente ad essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense solo a partire dall'anno 2000, dichiarare, per l'effetto non dovute le somme richieste con la cartella de qua, condannando, altresì la Cassa medesima come rappresentata a restituire al ricorrente quanto indebitamente percepito, in subordine, chiedeva dichiararsi il diritto dell'opponente a vedersi riconoscere la riduzione del cinquanta per cento del contributo soggettivo dovuto per l'anno 2002; con vittoria, infine delle spese del giudizio.

Disposta con decreto la sospensione dell'esecuzione del ruolo, si costituiva tempestivamente la Cassa convenuta, in persona del vicepresidente vicario, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, ossia del luogo in cui aveva sede l'ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c.; in subordine e nel merito deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, della quale chiedeva, quindi il rigetto con rivalsa delle spese.

Evidenziava tra l'altro, che la natura professionale dei compensi corrisposti all'avv. S.D.M. per la ricoperta carica di consigliere di amministrazione di una società per azioni era chiaramente desumibile da una serie di circostanze evidenziate dallo stesso comportamento tenuto dal professionista.

Con sentenza in data 2 ottobre 2002 il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione e, annullata la cartella esattoriale opposta, dichiarava il diritto dell'opponente ad essere iscritto alla cassa a decorrere dall'anno 2000, compensando, inoltre, tra le parti le spese di lite.

Nella stilata motivazione della sentenza il giudice -dichiarata preliminarmente la contumacia dell'E. e disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla cassa- osservava che ai fini della risoluzione della controversia era essenziale stabilire se gli emolumenti corrisposti all'opponente dalla soc. G., come da fatture prodotte da parte resistente, potessero o meno essere qualificati come compensi di natura professionale.

Ebbene secondo il giudice, a tale quesito doveva essere data risposta negativa.

Infatti dalla documentazione prodotta risultava che la partecipazione da parte dell'opponente al consiglio di amministrazione della società G., in qualità di consigliere aveva avuto carattere sporadico e non continuativo nel corso dell'anno 1999 e non integrava attività di natura professionale o di assistenza e consulenza stragiudiziale, in quanto l'opponente non aveva svolto attività di consulenza legale per la predetta società non richiedendo la partecipazione ad un consiglio di amministrazione necessariamente, quale carattere imprescindibile, la qualità di avvocato.

Di conseguenza secondo il giudice, la domanda dell'opponente andava accolta e, annullata la cartella esattoriale in discorso, bisognava riconoscere il diritto dell'opponente medesimo ad essere iscritto alla cassa a decorrere dal 2000.

Per quanto riguardava, poi, la domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Cassa, il giudice riteneva che la stessa era infondata, dal momento che né dalle allegazioni dell'opponente né dalla documentazione versata in atti risultava che il S.D.M. avesse effettuato versamento indebiti nei confronti della parte opposta.

Avverso la suddetta sentenza la Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza Forense, come rappresentava proponeva appello contro l'avv. S.D.M. e l'E. spa con ricorso depositato in data 20 ottobre 2004, contestando in primo luogo, la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che la controversia fosse stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Salerno ed insistendo per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito, a norma dell'art. 444, 3° comma c.p.c., anche alla luce del principio già enunciato dalla Suprema corte e ribadito con sent. N.

3303 del 7 marzo 2002 (Foro it. Rep. 2002, voce Lavoro e previdenza (controversie) n. 205).

Nel merito si opponeva alle argomentazioni del primo giudice evidenziando che nel corso dell'anno 1999 i compensi corrisposti, all'opponente dalla G. per la partecipazione ai consigli di amministrazione ammontavano a 16 milioni di lire su un volume di affari complessivo ai fini Iva di 29 milioni, con emissione di sette fatture intestate alla G. (su quindici complessive) ragion per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, detta partecipazione era stata senz'altro continuativa e frequente.

Del resto - evidenziava l'appellante - lo stesso legale, con comportamento contraddittorio, nell'inviare nel dicembre 2000 la domanda di iscrizione alla Cassa con decorrenza dall'anno 2000 aveva confermato i dati di reddito e volume di affari dichiarati per il 1999 con il mod. 5/2000 e, sempre per l'anno 2000 aveva nuovamente incluso nel reddito professionale e nel volume di affari ai fini Iva gli emolumenti percepiti nella qualità di consigliere di amministrazione della società G. (così considerandoli ai fini del superamento del reddito)

Né ad avviso dell'appellante, poteva attribuirsi rilevanza alla nota rilasciata dalla soc. G. con la quale si attestava una dichiarazione di versamento dei contributi Inps su quanto corrisposto per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non contenendo tale missiva l'indicazione dei relativi importi, sicchè non era possibile stabilire neppure se si trattasse degli stessi importi e, in ipotesi, se la contribuzione fosse avvenuta per intero.

Infine, la Cassa faceva rilevare che le proprie argomentazioni, disattese dal primo giudice, trovano conferma anche nella *ratio legis*, dal momento che l'art. 11 l. n. 1 n. 576 del 1980, sotto il profilo letterale, non lasciava adito a dubbi laddove disponeva che la maggiorazione percentuale si applicasse su tutti i corrispettivi rientranti nei volumi di affari ai fini dell'Iva. Così intendendo chiaramente sottoporre a contribuzione tutti i proventi soggetti ad Iva.

Chiedeva pertanto all'adita Corte d'Appello di Salerno sezione del lavoro di voler, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata dichiarare l'incompetenza territoriale del primo giudice riconoscendo la competenza a conoscere della controversia del tribunale in funzione di giudice del lavoro di Roma e, per l'effetto, rimettere la causa al giudice competente, indicando il termine per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, ovvero decidere la controversia nel merito e, in tal caso, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della Cassa perché infondate, in fatto e in diritto con rigetto, in ogni caso, dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta in primo grado dall'avv. S.D.M.e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Presidente con decreto del 21 ottobre 2004 fissava, l'udienza di discussione dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 435 c.p.c., per il giorno 15 giugno 2005.

Con memoria difensiva depositata il 26 maggio 2005 si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame l'avv. S.D.M. deducendo l'infondatezza, sotto ogni profilo, dell'avverso gravame e concludendo, quindi, per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Dopo rinvio d'ufficio dovuto a legittimo impedimento del relatore, all'odierna udienza – nella quale il procuratore di parte appellante depositava copia dell'atto d'appello notificato anche all'E. spa – la Corte all'esito della discussione da parte dei rispettivi patroni, decideva il gravame, dando pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

Motivo della decisione – L'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è infondato e va perciò rigettato.

In primo luogo, deve essere disatteso il primo motivo di gravame col quale, insistendo nella tesi dell'incompetenza territoriale del giudice adito, si tende ad ottenere sulla questione di competenza una situazione contraria a quella contenuta nella sentenza impugnata.

Invero, deve ritenersi che, come correttamente eccepito da parte appellata, le questioni connesse all'eccezione d'incompetenza territoriale ed al rispetto dell'art. 38 c.p.c. vanno poste con il regolamento di competenza e non con l'appello (v. Cass. 16136/03, id. Rep. 2003, voce Competenza civile, n. 176, e 6264/04, id., Rep. 2004, voce cit. n. 125).

In ogni caso, anche a voler ritenere in base all'art. 43 c.p.c. che quando la sentenza pronunci sulla competenza insieme col merito la si possa alternativamente impugnare col regolamento e con l'appello deve riconoscere che l'opponente aveva correttamente adito il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

Al riguardo, è opportuno premettere che l'art. 444, I° comma c.p.c. detta testualmente che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del Pretore (ora Tribunale) in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel qual risiede l'attore.

L'art. 444 3° comma c.p.c. stabilisce, a sua volta che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il pretore (ora tribunale) in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Come osservato dal primo giudice in linea col più recente orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 11 dicembre 2001, n. 15644 id., 2002, I, 1432; 22 giugno 2004, n. 11646, id. Rep. 2005,

voce Lavoro e previdenza (controversie) n. 162; v. anche Cass. N. 12380 del 22 agosto 2003, id. Rep. 2003; voce cit. n. 208; n. 18013 del 25 novembre 2003, ibid. n. 207; n. 21317 del 9 novembre 2004, id. rep. 2004, voce Previdenza sociale n. 1282) a modifica del precedente indirizzo (Cass. 15 maggio 1993, n. 5552, id. 1994, I, 3145) l'art. 444, 3° comma c.p.c. il quale, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro prevede, come detto la competenza territoriale del giudice della sede dell'ufficio dell'ente creditore (nella specie, Roma) introduce un'eccezione al principio generale della competenza del Pretore del capoluogo della circoscrizione del Tribunale nella quale risiede l'attore, fissato dal precedente 1° comma della norma medesima. Ne consegue che il suddetto 3° comma non è suscettibile di un'applicazione estensiva all'infuori dei casi espressamente contemplati e, perciò non può essere invocato in ordine alla controversia inerente agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del libero professionista alla propria cassa di previdenza e assistenza.

Com'è noto la norma giuridica implica un'interpretazione basata principalmente sul dato letterale non potendosi, ai sensi dell'art. 12 disp. sulla legge in generale, attribuire ad essa altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio della parole secondo la connessione di esse, mentre il criterio logico è ammissibile nell'ipotesi di ambiguità del testo letterale e di insufficienza del canone interpretativo primario. Orbene, come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza 11646/04, sopra richiamata, la lettura dell'intero testo dell'art. 444 c.p.c. dimostra come il 1° comma di detto articolo configuri una disposizione di carattere generale sulla competenza territoriale in materia di assistenza e previdenza obbligatoria rispetto alla quale le fattispecie regolate nel 2° comma (riguardante, appunto le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro dello stesso articolo si pongono come vere e proprie eccezioni, in suscettibili come tali di qualsiasi applicazione estensiva e/o analogica. Superato, pertanto, il primo motivo di gravame e passando a questo punto a quello involgente il merito della questione rileva questo collegio che immune da censure appare la statuizione del primo giudice secondo cui i redditi derivanti dall'attività di partecipazione dell'avv. S.D.M. quale componente al consiglio di amministrazione di una società di capitali (G. spa) non possono considerarsi di natura professionale.

Devesi, infatti ritenere in mancanza di idonea prova contraria che trattasi di attività del tutto estranea alla professionale forense (e non affatto funzionale ed essa), con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari non sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi degli art. 10 e 11 l. 20 settembre 1980 n. 576.

In materia, la sezione lavoro della Corte di Cassazione (v. sente. N. 629 del 19 gennaio 1993, id., rep. 1993, voce Avvocato n. 107 e n. 7384 del 9 agosto 1996, id. rep. 1997 voce cit., n. 164) ha eloquentemente affermato che l'art. 11 predetta l. N. 576 del 1980 (modificato dall'art. 2 l. 2 maggio 1983 n. 175) il quale prevede nel suo 1° comma l'obbligo per gli avvocati e procuratori (nonché per i praticanti e procuratori) di versare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Avvocati e Procuratori un maggiorazione percentuale o contributo integrativo "su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva" va interpretato alla stregua del sistema della legge e della ratio della medesima, nel senso che oggetto di tale imposizione contributiva (come nel contributo soggettivo previsto dall'art. 10 stessa legge) sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale con esclusione di qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all'esercizio della professione *scripto sensu* (come nella specie, il reddito derivante dall'attività di consigliere di amministrazione di società).

Ebbene, preso atto che la stessa parte appellante riconosce che la questione è oggettivamente controversa nel caso sottoposto al vaglio di questa corte non vi sono concreti elementi per poter sostenere che gli emolumenti in parola fossero in qualche modo riconducibili all'esercizio dell'attività professionale di avvocato, anzi la natura delle delibere assunte aventi ad oggetto l'attività industriale della G. spa inducono ad escludere la sistematica somministrazione di pareri legali.

In altre parole, l'attività di collaborazione di cui si discute, di durata assolutamente limitata e che poteva, peraltro, essere svolta anche da soggetto non in possesso dei titoli necessari per l'abilitazione all'esercizio professionale di avvocato, non sembra per quanto consta, richiedesse le stesse competenze scientifiche e tecniche delle quali l'interessato si avvaleva normalmente nell'esercizio della sua professione.

A ciò si aggiunga che l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa deriva da circostanze obiettive di reddito professionale, successivamente maturate (ragione per cui detto obbligo neanche può consolidarsi sulla corte di erronee comunicazione da parte del presunto obbligato), e che, inoltre, il carattere sporadico dell'indicato incarico appare palese dal numero non elevato (quattro o cinque come precisato dall'appellato e non contestato *ex adverso*) di partecipazioni al consiglio di amministrazione nell'arco dell'anno 1999.

Né a fronte di siffatte argomentazioni può attribuirsi significativo rilievo in senso contrario al comportamento complessivamente tenuto dal professionista appellato e segnatamente al dato oggettivo, posto in risalto dall'appellante dell'entità in percentuale dei compensi percepito dall'avv. S.D.M. nell'anno 1999 dalla G. rispetto al volume

di affari complessivo del professionista in tale anno trattandosi di un argomento che non appare decisivo e che cede in mancanza di idonea prova dell'anzidetto collegamento funzionale.

Per quanto precede, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata sia pure con doverosa integrazione della parte motiva.

Avuto riguardo infine alla controvertibilità della questione afferente al merito, sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare per intero tra le parti le spese del presente grado, con la precisazione che comunque sarebbe preclusa alla corte la chiesta condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado in quanto occorre, in opposizione alla compensazione disposta dal primo giudice, proporre appello incidentale sul punto (v. Cass. 15559/03, id. rep. 2003, voce spese giudiziale civile, n. 89, 58/04, id., rep. 2 004, voce impugnazioni civile n. 141).